



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 190

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI TELVE DI SOPRA - Variante 2022 per Opere Pubbliche al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art.39, comma 2, lettera b) della l.p. 15/2015 - APPROVAZIONE

Il giorno **10 Febbraio 2023** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 20 di data 09 giugno 2022 il Comune di Telve di Sopra ha provveduto ad adottare in via preliminare la Variante 2022 per Opere Pubbliche al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera b) della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della medesima legge.

La relazione illustrativa adottata con la deliberazione richiamata precisa che la variante al PRG è finalizzata alla realizzazione di alcuni interventi pubblici che riguardano esclusivamente il miglioramento della viabilità con la creazione di parcheggi. Nello specifico la variante propone tre nuove aree a parcheggio di cui due in centro storico anche in ragione dell'esigenza di reperire idonei spazi in un territorio che per sua conformazione presenta poche aree pianeggianti.

Va richiamato che il PRG del comune di Telve di Sopra disciplina con PGTIS i centri storici, in tal senso si rileva come anche la variante 2018 che ha condotto l'adeguamento al Regolamento Urbanistico Edilizio provinciale, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 678 di data 17 maggio 2019, esuli le disposizioni da PGTIS, che devono quindi essere adeguate alla disciplina provinciale ai sensi degli artt. 120 della l.p. 15/2015 e 104 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune nella deliberazione di adozione della variante in argomento dà atto che la medesima non interessa aree gravate da uso civico e che non necessita della verifica di assoggettabilità; la documentazione di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di Sintesi della pericolosità (CSP) è contenuta nell'allegato "Valutazione preventiva del rischio idrogeologico".

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante in oggetto è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante adottata dal Comune di Telve di Sopra perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in formato digitale in data 22 giugno 2022, con nota registrata al n. 440942 del protocollo provinciale; la variante è altresì inserita nel sistema Gestione piani urbanistici (GPU), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2016. Con detta consegna prende avvio il procedimento di valutazione del piano.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, dopo aver sospeso il procedimento chiedendo chiarimenti e integrazioni relativamente alla corrispondenza tra gli elaborati di piano trasmessi attraverso il portale GPU e quanto precisato nella deliberazione consiliare e dopo che il comune di Telve di Sopra ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, ha convocato per il giorno 05 agosto 2022 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato la variante per opere pubbliche al piano regolatore in argomento ed ha espresso in merito il parere di competenza n. 33/22 di data 09 agosto 2022, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A). In tale parere l'adozione definitiva della variante è stata subordinata all'integrazione e alla modifica dei suoi contenuti secondo quanto illustrato e rilevato nel testo del citato parere nel quale sono stati ripresi gli esiti delle valutazioni espresse dalle strutture provinciali.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico dell'adozione preliminare della variante al PRG, iniziato il 22 giugno 2022, è stato concluso nel termine di legge.

Con nota prot. 559570 di data 10 agosto 2022, il parere del Servizio Urbanistica e tutela del

paesaggio n. 33/22 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di Telve di Sopra, la quale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione consiliare n. 28 di data 06 ottobre 2022, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali.

Gli elaborati come adottati definitivamente pervengono al Servizio competente in data 14 novembre 2022 come integrati in data 21 novembre 2022, con note di protocollo provinciale n. 0778146 e 0795486, mediante il sistema informatico GPU, dando atto dell'avvenuta integrazione degli elaborati di piano a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e rilievi formulati nel parere provinciale n. 33/22. Nelle premesse di tale deliberazione il Comune fa presente che nel periodo di deposito della documentazione di variante, effettuata ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della l.p. n. 15/2015, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 22 novembre 2022, protocollo provinciale n.799094, sospende il procedimento chiedendo chiarimenti circa gli elaborati richiamati in delibera. Il Comune, con nota del 16 dicembre 2022, protocollo provinciale n. 866658, fornisce le integrazioni richieste.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Telve di Sopra, adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 28 di data 06 ottobre 2022, negli atti allegati parte integrante e sostanziale al medesimo provvedimento.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Telve di Sopra in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 15 novembre 2022 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto), è stato concluso nel termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Telve di Sopra, di cui agli artt. 39, comma 2 della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 28 di data 06 ottobre 2022, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al medesimo provvedimento;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 33, di data 09 agosto 2022, corrispondente all'allegato A);
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
 Via Mantova 67 - 38122 Trento
 T +39 0461 497013
 F + 39 0461 497079
 pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
 @ serv.urbanistica@provincia.tn.it
 web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE PER LA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

(art. 39 – comma 2 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

Trento, 09 agosto 2022

Prat. n. **2953** – parere n. 33/22

OGGETTO: COMUNE DI TELVE DI SOPRA: Variante al PRG per opere pubbliche – del. cons. n. 20 del 9 giugno 2022.

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio".
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime il seguente parere.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 09 giugno 2022, pervenuta in data 22 giugno 2022, il Comune di Telve di Sopra ha adottato in via preliminare la variante non sostanziale al PRG per la previsione di alcune opere pubbliche, ed in particolare 3 parcheggi, ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. b) della l.p. 15/2015.

In data 01 luglio 2022 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha chiesto chiarimenti e integrazioni, con sospensione del procedimento, relativamente alla corrispondenza tra gli elaborati di piano trasmessi attraverso il portale GPU e quanto precisato nella deliberazione consiliare.

Con nota di data 07 luglio 2022 il comune di Telve di Sopra ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste consentendo così la ripresa dei termini del procedimento.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 16 della l.p. n. 23/1992, tramite nota prot. 507776 di data 19 luglio 2022 è stata convocata la conferenza di servizi per il giorno 05 agosto 2022, al fine di acquisire i pareri dei servizi provinciali per gli aspetti di merito.

Con riferimento alla conferenza sovra menzionata, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la Soprintendenza per i beni culturali hanno fatto pervenire i propri pareri per le parti di specifica competenza.

Contenuti della variante e considerazioni urbanistiche

La deliberazione consiliare precisa che, ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. b) della l.p. 15/2015, la variante al PRG è finalizzata alla realizzazione di alcuni "interventi pubblici che riguardano esclusivamente il miglioramento della viabilità con la creazione di parcheggi." Nello specifico la variante propone tre nuove aree a parcheggio di cui due in centro storico. La relazione di piano e le tavole cartografiche danno invece evidenza di numerose varianti conseguenti alla ripermimetrazione del centro storico in esito alla risoluzione delle sovrapposizioni operate nella redazione della variante 2018 relativa al territorio aperto. Va richiamato che il PRG del comune di Telve di Sopra disciplina con PGTIS i centri storici, in tal senso si rileva come anche la variante 2018 che ha condotto l'adeguamento al Regolamento Urbanistico Edilizio provinciale, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 678 di data 17 maggio 2019, esuli le disposizioni da PGTIS, che devono quindi essere adeguate alla disciplina provinciale. In tal senso si produca un testo normativo di raffronto e uno coordinato per le norme del PGTIS ai quali ricondurre anche le puntuali modifiche normative che il piano propone con riferimento alle particolari disposizioni per la realizzazione dei parcheggi.

La relazione da inoltre conto della "commutazione" cartografica del PGTIS entro il vigente quadro pianificatorio della Variante 2018 al fine "di avere una unica cartografia di riferimento". In considerazione del distinto apparato normativo oltreché cartografico, che la Variante 2018 ha inteso confermare, non risulta opportuno in questa sede – ed in assenza di riferimenti entro la delibera consiliare – procedere con tale fusione. Si rileva inoltre che l'elaborato PGTIS - tav. 1 si limita a riportare l'insediamento storico dell'abitato di Telve di Sopra, come precisato anche in Relazione, gli insediamenti storici isolati (Masi Fratte) non vengono considerati. Va inoltre precisato che la "commutazione cartografica" non risulta condotta in adeguamento alla legenda standard provinciale di cui alle *"specificazioni tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (SIAT) e nel sistema software per la gestione dei piani urbanistici (GPU) della Provincia autonoma di Trento ai fini dell'uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio"* – deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016. In sede di adozione definitiva, tenuto fermo l'impianto del vigente PRG, vengano prodotte cartografie distinte per PGTIS e sistema insediativo. Si rammenta che la deliberazione dovrà essere integrata con riferimento ai contenuti degli elaborati che vi sono allegati. Relativamente agli insediamenti storici le cartografie vengano adeguate alla legenda standard e le categorie di intervento per gli edifici come da norme di attuazione da adeguarsi alla disciplina provinciale. Si presti analoga attenzione a quanto riportato in legenda, va chiarito quando l'articolo richiamato fa riferimento alle norme del PGTIS. Con riferimento alle cartografie, da ultimo si segnala che, né la tavola 4 di raffronto, né la tavola 1 PGTIS riportano i perimetri delle varianti num. 1, 2 e 3.

Si rammenta che non sono oggetto di valutazione le varianti non segnalate, in tal senso si chiedono chiarimenti circa la viabilità locale di progetto posta a monte dell'abitato (rif. ad es. pp.ff. 649, 650/3, 637/1/2, 634 etc).

La deliberazione consiliare da atto che la variante "non prevede modifiche a beni gravati da uso civico" e che "non è soggetta a verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con d.P.P. n. 15-68/Leg e ss.mm."

Con riferimento alle nuove previsioni per aree a parcheggio, si prende atto delle valutazioni e delle considerazioni circa le aree interessate come riportato in relazione. Relativamente alla variante n. 3 e alla prevista demolizione degli edifici p.ed. 115 per la realizzazione di un contenuto spazio di sosta, si segnala che, richiamati i criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici, non risulta condivisibile l'intervento di demolizione di edifici ricompresi nel tessuto storico, gli spazi a servizio del centro storico sono di norma da ricercarsi in via prioritaria ai margini di questo o nella possibilità di impiegare meglio, ad esempio su più livelli, gli spazi esistenti. Nello specifico gli edifici interessati sono antistanti la Chiesa di San Giovanni Battista e contribuiscono a delimitare la cortina edilizia della via Tre Novembre. In tal senso si chiedono integrazioni circa la definizione architettonica degli edifici coinvolti e la presenza di elementi di pregio quali decori interni o avvolti, anche al fine di valutare l'eventuale recupero dell'immobile con funzioni diverse capaci di assolvere le esigenze dell'amministrazione, ad esempio realizzando il parcheggio al piano strada o interrato.

Ciò considerato si chiedono inoltre approfondimenti circa le valutazioni condotte e le alternative valutate ai fini della scelta localizzativa, e circa la necessità di soddisfare lo standard delle aree a parcheggio per il centro storico e l'abitato di Telve di Sopra.

Ad integrazione di quanto sopra richiesto in via generale per il testo normativo, si portano di seguito alcune considerazioni puntuali circa le modifiche proposte all'art. 26. Si chiedono chiarimenti circa gli stralci condotti in considerazione della portata generale di tali modifiche e della tipologia di procedimento non sostanziale della variante in esame dato atto inoltre che le modifiche condotte non paiono riconducibili alle varianti n. 2 e 3, disciplinate dagli appositi commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 26. Si segnala al comma 3 un refuso nelle particelle citate.

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con nota di data 27 luglio 2022, ha espresso il seguente parere:

“Per l'analisi della Variante al PRG in oggetto sono stati esaminati gli elaborati relativi alla stessa confrontandoli con le matrici di nostra competenza; in questo modo si è riusciti ad esprimere delle considerazioni sia di carattere generale sul Piano, sia di carattere puntuale sulla delimitazione delle aree individuate e sulle Norme di Attuazione. Considerato quanto sopra descritto, e non avendo riscontrato interferenze con le suddette matrici, si esprime parere positivo alla adozione della Variante al PRG in oggetto.”

La **Soprintenda per i beni culturali**, con nota di data 09 agosto 2022, ha espresso il seguente parere:

“Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

La presente variante per opere pubbliche non interessa beni o realtà direttamente tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Tuttavia, le varianti consistono principalmente nel modificare la destinazione urbanistica di alcune particelle fondiarie per permettere la realizzazione di parcheggi pubblici multipiano, uno in zona urbanizzata esterna e due all'interno del centro storico. Premettendo una certa perplessità circa l'opportunità di reperire aree da destinare a parcheggio nel cuore del centro storico, sacrificando aree verdi che meglio sarebbero deputate ad aree di sosta e ristoro per i residenti, si nota che attualmente tutte le particelle interessate dal cambio di destinazione urbanistica sono di proprietà privata; preme ricordare però che nel momento in cui – con qualsivoglia modalità - esse diventino di proprietà pubblica, diverranno soggette all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e andranno sottoposte a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 medesimo decreto. Fintantoché non verrà espedita tale verifica, i beni – edifici ovunque ubicati e terreni in centro storico – saranno sottoposti a tutela dei beni culturali e qualsiasi intervento che li interessi dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza. Stessa procedura di verifica dovrà essere espletata anche per la p.ed. 142/1 C.C. Telve di Sopra di proprietà comunale, per la quale il P.R.G. dispone che l'edificio possa essere in tutto o in parte demolito per consentire l'adeguamento della viabilità comunale. La variante n. 1 invece, esterna al centro storico, si trova contigua alla p.ed. 707 C.C. Telve di Sopra, edicola di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù, dichiarata di interesse con Determinazione del Dirigente n. 775 di data 18 settembre 2007. Relativamente a questa variante n. 1, nell'Allegato 01 al punto 3) delle *Valutazioni e considerazioni* viene riportato che *“Il realizzo del parcheggio pubblico può diventare anche momento di valorizzazione dell'Edicola di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù (p.ed. 707), bene architettonico dichiarato di interesse culturale ai sensi del D. L. 22-01-2001, n. 42. In questa ottica, la progettazione sarà chiamata a tenere in debito conto tale presenza e ad avere particolare cura con intervento mirato alla tutela e salvaguardia del bene, di comune accordo con gli organi autorizzatori preposti.”* A tale proposito, data la contiguità tra il bene e l'area destinata a parcheggio, pur in assenza ad oggi di un vincolo di tutela indiretta a salvaguardia delle viste verso il bene e della sua contestualizzazione nei confronti di una viabilità un tempo rurale, si conferma l'interesse della Soprintendenza a voler valutare con il Comune il miglior inserimento possibile dell'opera.

La presente variante integra anche l'*art. 30 – ARREDO URBANO* delle Norme di attuazione del P.G.T.I.S. con l'aggiunta della dizione “capitelli”, laddove si tratta degli interventi ammessi su elementi sottoposti a “Vincolo puntuale”. Si caldeggia, se non già presente nel testo del citato art. 30, il riferimento all'art. 11 comma 1. lettera a) del *Codice* secondo cui sono soggette a specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica

vista. Le disposizioni di cui al collegato art. 50, comma 1. *Distacco di beni culturali* ne vietano il distacco, e in senso esteso anche la demolizione o la realizzazione di interventi che potrebbero portare alla perdita della cosa tutelata, fatta salva esplicita autorizzazione del Soprintendente; tale autorizzazione non è invece necessaria qualora sul manufatto si operino meri interventi conservativi e di restauro.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime **nulla osta**, per quanto di competenza, all'esecuzione della variante del PRG in oggetto."

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Si richiama che con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 la Giunta provinciale ha approvato la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della l.p. n. 15/2015, prevalgono sui contenuti vigenti o adottati dei PRG.

Con riferimento alla verifica preventiva del rischio idrogeologico, in data 28 luglio 2022 si è tenuta la conferenza di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	POSITIVO
2	POSITIVO
3	POSITIVO

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si prospettano le osservazioni sopra riportate per la modifica e integrazione della variante al PRG adottata dal Comune di Telve di Sopra al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

VISTO: IL DIRETTORE

- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

DP